SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90G0291

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 agosto 1990, n. 229.

Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Non sono considerati trasporti eccezionali:

a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'articolo 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;

b) il trasporto di *containers* qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'articolo 32».

2. Dopo il nono comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;

b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;

c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* e laminati grezzi».

3. Alla lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di *containers* di cui al terzo comma dell'articolo 10».

4. Dopo l'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 121-*bis.* (*Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di* containers). — 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui alla lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 centimetri.

2. I veicoli adibiti al trasporto di *containers* di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 38/1982, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 (*Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali*). — Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'articolo 33;

2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

Non sono considerati trasporti eccezionali:

a) *il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'articolo 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;*

b) *il trasporto di* containers *qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'articolo 32.*

I veicoli eccezionali possono essere urtilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera *b)* del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto dell'iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada: ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.

Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impiego di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

a) *blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;*

b) *elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;*

c) *prodotti siderurgici e industriali, compresi i* coils *e laminati grezzi.*

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con i veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione».

Il testo dell'art. 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito da ultimo dall'art. 5 della legge n. 38/1982, è il seguente:

«Art. 82 (*Sagoma limite*). — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal controllo esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 16/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/1987 e dall'art. 8 della legge n. 38/1982, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 58 *(Carta di circolazione e immatricolazione)*. — Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia.

L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede all'immatricolazione.

Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.

Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32 *ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di* containers *di cui al terzo comma dell'articolo 10*;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 33 del presente testo unico;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale.

Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10.

Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.

La carta di circolazione viene trasmessa all'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.

Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera *g)* del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1245):

Presentato dal sen. BERNARDI ed altri il 27 luglio 1988.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 novembre 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 22 novembre 1989, 14 dicembre 1989.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 18 dicembre 1989.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 1990, in un testo unificato con atto n. 1388 (SENESI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4509):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 14 febbraio 1990, con parere della commissione II.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 10 luglio 1990.

90G0268

LEGGE 7 agosto 1990, n. 230.

Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di

diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:

a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.

2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 416/1981 reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 410/1987 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza) è il seguente:

«Art. 2. *(Documentazione)*. — 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;

2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;

3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;

4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;

5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;

6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);

7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;

d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera *a)*. Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora che deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.

2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'articolo 7, sempreché non siano intervenute variazioni.

3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:

a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile);

b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione, dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;

c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge.

4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.

5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi».

— Il testo dell'articolo 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 11 *(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)*. 1. — Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1986:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9,

viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

La citata legge n. 67/1987 è entrata in vigore il 10 marzo 1987 [*n.d.r.*].

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), preceduto, per maggior chiarezza, dal comma 15, è il seguente:

«*Titolo VI*

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11.

(Omissis).

15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4759):

Presentato dall'on. BIONDI ed altri il 17 aprile 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 10 maggio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 23 maggio 1990; 6, 13, 21 giugno 1990; 25 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2400):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 2 agosto 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione il 3 agosto 1990 e approvato il 5 agosto 1990.

90G0282

LEGGE 8 agosto 1990, n. **231.**

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

a) livello quinto. . . . . L. 10.081.000;
b) livello sesto. . . . . » 11.331.000;
c) livello sesto-*bis*. . . . . » 12.331.000;
d) livello settimo . . . . » 13.331.000;
e) livello ottavo. . . . . » 15.531.000;
f) livello ottavo-*bis* . . . . » 17.084.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto . . . . L. 354.600;
b) livello sesto . . . . » 385.600;
c) livello sesto-*bis* . . . . » 436.100;
d) livello settimo. . . . . » 486.600;
e) livello ottavo . . . . » 512.000;
f) livello ottavo-*bis*. . . . . » 563.200.

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto. . . . . L. 1.668.600;
b) livello sesto. . . . . » 1.815.200;
c) livello sesto-*bis*. . . . . » 2.052.850;
d) livello settimo . . . . » 2.290.500;
e) livello ottavo. . . . . » 2.410.000;
f) livello ottavo-*bis* . . . . » 2.715.500.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto. . . . . L. 2.800.000;
b) livello sesto. . . . . » 3.050.000;
c) livello sesto-*bis*. . . . . » 3.450.000;
d) livello settimo . . . . » 3.850.000;
e) livello ottavo. . . . . » 4.050.000;
f) livello ottavo-*bis* . . . . » 4.563.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 2.

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto. . . . . L. 288.000;
b) livello sesto. . . . . » 330.000;
c) livello sesto-*bis*. . . . . » 357.000;
d) livello settimo . . . . » 384.000;
e) livello ottavo. . . . . » 462.000;
f) livello ottavo-*bis* . . . . » 508.200.

2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 3.

Effetto dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

Art. 5.

Omogeneizzazione stipendiale

1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 ó 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
	—	—
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello. . . .	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	—	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	19 anni di servizio	29 anni di servizio
	—	—
a) tenente	2.100.000	2.700.000;
b) capitano	2.100.000	2.700.000;
c) maggiore	2.800.000	4.500.000;
d) tenente colonnello. . . .	3.200.000	4.500.000.

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati. sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

Art. 6.

Rivalutazione indennità operative

1. Le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990; del 15 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990; del 20 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° luglio 1990.

Art. 7.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. L'indennità spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4 agosto 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello stesso comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 8.

Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

Art. 9.

Indennità militare

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) ufficiali e sottufficiali L. 75.000;
b) sergenti » 30.000.

2. A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;

b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;

c) capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.

Art. 10.

Orario delle attività giornaliere

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Scatti stipendiali

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:

«*15-bis*. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Art. 12.

Norme transitorie

1. Per il personale di cui all'articolo 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisirà il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sarà proposto per le Forze di polizia.

3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 222 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 874 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.L. n. 379/1987 riguarda la concessione di miglioramenti economici al personale militare e la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Si trascrive il testo dei commi: 1, 2, 4, 8, 9, 11 e 15-*bis*.

«1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis*	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis*	891.000	1.930.500	2.970.000».

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto	L.	6.200.000
livello sesto	»	7.200.000
livello sesto-*bis*	»	7.800.000
livello settimo	»	8.400.000
livello ottavo	»	10.400.000
livello ottavo-*bis*	»	11.440.000».

«4. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 18 maggio 1987, n. 269, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Con 15 anni lire	Con 25 anni lire
a) capitano	1.500.000	3.600.000
b) maggiore	2.000.000	3.600.000
c) tenente colonnello	2.400.000	3.600.000
d) colonnello	--	3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore».

«9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità».

«11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde».

«15-*bis*. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 379/1987 v. la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato; si trascrive il testo dell'art. 82:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia».

Si trascrive altresì, per connessione di materia, il testo dell'art. 22 del R.D. n. 3458/1928 concernente il testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi per il Regio Esercito:

«Art. 22. — Lo stipendio è ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;

b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna».

Si trascrive infine, sempre per connessione di materia, il testo dell'art. 23 della legge n. 599/1954, concernente lo stato dei sottufficiali delle Forze armate:

«Art. 23. — Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà».

Si trascrive il testo dell'articolo 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli; sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1.

— Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) è così formulato: «Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma uno, lettera *b)*, della presente legge».

Note all'art. 6:

— La legge n. 78/1983 detta norme in materia di indennità spettanti al personale militare.

— La legge n. 642/1986 concerne l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva.

Si trascrive l'art. 2:

«Art. 2. — Con decorrenza dal 1° luglio 1986, le misure dell'indennità di impiego operativo prese a base per il computo e le altre indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aumentate del venti per cento».

Note all'art. 7:

— La circolare del Ministro della sanità n. 144 del 1971 concerne l'osservanza degli articoli 61 e seguenti del D.P.R. n. 185/1964 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti a rischio derivante da radiazioni ionizzanti.

— Il D.P.R. n. 146/1975, approva il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato.

Note all'art. 9:

— L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 379/1987 è così formulato:

«Art. 2. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;

rimanenti sottufficiali: 22 per cento;

ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;

colonnelli e generali: 10 per cento».

La legge n. 121/1981 ha definito il nuovo ordinamento dell'Amministrazionedella pubblica sicurezza.

Note all'art. 10:

— Il D.P.R. n. 150/1987, concerne norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato. L'articolo 5 determina la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario.

— L'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) stabilisce il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 1, comma 15-*bis*, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1.

— La legge n. 536/1971, reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni. La dizione «marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti», usata nel comma 15-*bis*, deve intendersi comprensiva dei corrispondenti gradi e qualifiche della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essendo destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate, come indica espressamente la parte iniziale del comma stesso.

— La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza. L'art. 46 di detta legge ha istituito a favore dei predetti sottufficiali collocati nella posizione di «ausiliaria» una particolare indennità annua, il cui importo varia col variare del trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e anzianità.

Nota all'art. 13:

— Il D.L. n. 123/1990, concerne la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4855).

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINAZZOLI) il 28 maggio 1990.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 21 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, l'11, 12 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 1990.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 27 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2391).

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 1° agosto 1990.

Esaminato dalla 4ª commissione il 1° agosto 1990 e approvato il 2 agosto 1990.

90G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1990.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai Cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 1988 e 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 12 febbraio 1979 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1988 e 1989.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi rispettivamente agli anni 1988 e 1989.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1988 e 1989 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote procapite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1988 e 1989 per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, nel corso del corrispondente anno, nei «comuni di confine» ed i quali abbiano svolto, durante il medesimo periodo, attività dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1988 e 1989 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota procapite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) «ai comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti, nel corso di ciascun anno cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 dicembre 1988 e al 31 dicembre 1989. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 129

NOTE

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 30 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite* 30 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3567

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1990.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma a cancellare ed includere sanitari nell'équipe autorizzata al prelievo e trapianto di cornea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1987 con il quale la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 20 febbraio 1990 intesa ad ottenere la cancellazione del sanitario Motolese dott. Ettore dalla équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale e l'inclusione nella stessa dei sanitari Fenicia dott. Vito e Pattavina dott. Luigi;

Considerato che in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata a cancellare il sanitario Motolese dott. Ettore dall'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale 16 luglio 1987 e ad includere nella stessa équipe per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea i sanitari:

Fenicia dott. Vito, assistente della divisione della prima clinica oculistica dell'istituto di oftalmologia;

Pattavina dott. Luigi, assistente della divisione della prima clinica oculistica dell'istituto di oftalmologia.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990 lica

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A3394

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 24 luglio 1990.

Soppressione dell'ufficio del lavoro portuale nel porto di Barletta.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141, 142 e 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1957, con il quale sono stati istituiti gli uffici del lavoro portuale di Barletta e di Molfetta;

Visto il decreto della direzione marittima di Bari dell'11 dicembre 1989 che istituisce la Compagnia unica di Barletta, Trani e Molfetta derivante dalla fusione delle compagnie portuali precedentemente operanti nei predetti porti sottoponendola al controllo dell'ufficio del lavoro portuale di Molfetta;

Considerato l'andamento del traffico nel porto di Molfetta;

Sentito il capo del compartimento marittimo di Molfetta;

Decreta:

L'ufficio del lavoro portuale istituito nel porto di Barletta con il decreto ministeriale 7 gennaio 1957, di cui alle premesse, è soppresso.

Nel predetto porto permane la disciplina del lavoro portuale a norma del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3532

DECRETO 25 luglio 1990.

Istituzione dell'ufficio del lavoro portuale nel porto di Milazzo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1957, con il quale è stata estesa la disciplina del lavoro portuale nel porto di Milazzo;

Considerato il costante aumento del traffico e dell'attività lavorativa ed occupazionale nel predetto porto;

Sentito il capo del compartimento marittimo di Messina;

Decreta:

Nel porto di Milazzo è istituito un ufficio del lavoro portuale per l'adempimento delle funzioni attinenti alla disciplina del lavoro nei porti, secondo l'ordinamento previsto dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3533

DECRETO 25 luglio 1990.

Soppressione dell'ufficio del lavoro portuale nel porto di Lipari.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141, 142 e 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto in data 8 gennaio 1957 con il quale è stata estesa la disciplina del lavoro portuale nel porto di Lipari;

Visto il successivo decreto in data 4 luglio 1970 con il quale è stato istituito l'ufficio del lavoro portuale nel predetto porto;

Considerata la costante flessione dei traffici nel porto sopraindicato;

Sentito il capo del compartimento marittimo di Messina;

Decreta:

L'ufficio del lavoro portuale istituito nel porto di Lipari con il decreto ministeriale 4 luglio 1970, di cui alle premesse, è soppresso.

Nel porto sopraindicato permane la disciplina del lavoro portuale a norma del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3534

DECRETO 2 agosto 1990.

Regolamentazione del traino dell'attrezzo turbosoffiante per la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985, e successive modifiche, con i quali è stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;

Considerato che, negli ultimi tempi, si è notevolmente sviluppato il sistema di traino dell'attrezzo a mezzo dell'uso dell'elica;

Considerato che detto sistema ha comportato un aumento della superficie giornalmente dragata da ciascuna nave e quindi un maggior impatto sul fondo marino rispetto al sistema tradizionale del traino dell'attrezzo attraverso il recupero del cavo dell'ancora con il verricello;

Considerata la necessità di prevedere che il traino dell'attrezzo sia effettuato in maniera tale da ridurre l'azione sul fondo marino e sulla risorsa oggetto di cattura;

Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica, la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche;

Decreta:

Art. 1.

Il traino dell'attrezzo turbosoffiante per la pesca dei molluschi bivalvi deve essere effettuato tramite il recupero del cavo dell'ancora con il verricello.

È vietato il recupero dell'attrezzo tramite l'azione dell'elica sia a marcia avanti che a marcia indietro.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3554

DECRETO 2 agosto 1990.

Proroga del divieto della pesca dei datteri di mare e dei datteri bianchi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, n. 401, con cui è stata vietata la pesca, la detenzione ed il commercio del dattero di mare e del dattero bianco, per un periodo di due anni, fino al 28 settembre 1990;

Considerato che gli istituti scientifici incaricati di procedere a valutazioni sullo stato delle risorse in questione (laboratorio di biologia marina di Bari e bioservice di Napoli) in attuazione delle disposizioni del citato decreto, hanno segnalato la necessità — ai fini della salvaguardia dell'ambiente marino e delle risorse stesse — di rinnovare il divieto di pesca dei datteri almeno per il biennio occorrente per portare a compimento gli studi stessi;

Viste le conformi indicazioni fornite dal laboratorio di biologia marina dell'Università di Bologna in Fano, dalla stazione zoologica di Napoli, dall'Icrap e dall'istituto di zoologia dell'Università di Genova, sullo stato delle risorse, nonché sul grave problema ambientale di eliminazione di substrato calcareo e distruzione delle biocenosi esistenti;

Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 20 agosto 1988, è prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 28 settembre 1990.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3555

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi straordinari ed urgenti per la realizzazione di opere di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto nel comune di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 1981/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Scheggia e Pascelupo n. 248 del 30 novembre 1989 con cui il sindaco viene autorizzato a richiedere il finanziamento necessario alla realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto del capoluogo di Scheggia e delle frazioni di Belvedere, Campitello e Ponte Calcara e di cui al progetto approvato con atto di giunta comunale n. 91 del 30 agosto 1988;

Vista la nota n. 3780 del 6 dicembre 1989 con la quale il sindaco di detto comune, in esecuzione della deliberazione di giunta n. 248 del 30 novembre 1989, quantifica le spese necessarie alla realizzazione delle opere in lire 1.100.000.000 e chiede il corrispondente finanziamento sui fondi di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 361 citato;

Vista la relazione tecnica datata 30 novembre 1989 del tecnico comunale nella quale vengono descritte le ragioni che rendono improrogabile l'intervento e vengono elencate le opere necessarie a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nel comune di Scheggia e Pascelupo;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza, per ovviare alle carenze qualitative e quantitative nell'approvvigionamento idrico della popolazione di quel territorio;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con tele n. 6898/SI/AC del 25 maggio 1990;

Sentito, in sede di esame istruttorio, il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Scheggia e Pascelupo un finanziamento di L. 1.100.000.000 per la realizzazione delle opere citate in premessa ed elencate nella documentazione tecnica.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3541

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Contributo straordinario al comune di Amatrice, in provincia di Rieti, per l'esecuzione di opere atte al disinquinamento degli acquedotti. (Ordinanza n. 1984/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 929, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 6133 del 18 luglio 1990 con la quale il sindaco di Amatrice denuncia lo stato di grave inquinamento dei numerosi acquedotti delle frazioni di quel comune, che obbliga il comune stesso, per motivi igienico-sanitari, ad interrompere l'erogazione dell'acqua, con notevole disagio per la popolazione;

Vista la stessa nota con la quale il sindaco del cennato comune richiede un finanziamento di 700 milioni occorrente per l'esecuzione di quelle opere sufficienti a fronteggiare tale grave situazione;

Vista la nota n. 1319 del 18 luglio 1990 con la quale il prefetto di Rieti denuncia la particolare delicatezza del problema rappresentato dal sindaco del comune di Amatrice;

Ritenuto che tale grave situazione configura una vera e propria emergenza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con un intervento finanziario di L. 600.000.000 a parziale copertura del finanziamento richiesto, al fine di assicurare il superamento dell'emergenza idrica e la tutela dell'igiene e salute pubblica in quel comune;

Considerata la particolare delicatezza del problema rappresentato e l'urgenza di provvedere stante il considerevole afflusso turistico determinato dalla stagione in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Amatrice un contributo straordinario di L. 600.000.000 a parziale copertura delle spese necessarie alla esecuzione delle opere atte al disinquinamento degli acquedotti indicati nella nota n. 6133 in data 18 luglio 1990 del sindaco di Amatrice.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3540

ORDINANZA 2 agosto 1990.

Intervento d'urgenza a favore dei cittadini extracomunitari alloggiati presso l'ex complesso industriale «Pantanella», in Roma. (Ordinanza n. 1993/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visti la lettera n. 7863/Gab.3 in data 16 luglio 1990, nonché il telegramma n. 8120/Gab.3 in data 20 luglio 1990 con i quali il prefetto di Roma, ravvisando una situazione di emergenza nello stato di degrado in cui versano i millecinquecento cittadini extracomunitari

precariamente ricoverati presso l'ex complesso industriale «Pantanella», chiede che venga disposto l'intervento della Protezione civile in accoglimento della richiesta avanzata dal comune di Roma intesa ad ottenere, per alleviare la situazione di disagio delle cennate persone, letti con effetti letterecci, cucine da campo, gruppi elettrogeni ed autobotti, nonché attrezzature per l'assistenza igienica e sanitaria;

Ritenuto che, come risulta dal citato telegramma del prefetto di Roma, tale situazione di carenza igienico-assistenziale è emersa anche nel corso di incontri svoltisi presso la prefettura, cui hanno partecipato oltre al sindaco di Roma e all'assessore ai servizi sociali del comune anche esponenti di organismi assistenziali;

Considerato che, come risulta dalle già cennate note del prefetto di Roma, l'intervento richiesto alla Protezione civile è limitato alla sola fornitura di attrezzature varie e per il solo periodo di tempo necessario a consentire all'amministrazione comunale l'attuazione di un più organico ed articolato piano di intervento in previsione dello sgombero del complesso edilizio, programmato per la fine del prossimo mese di ottobre corrente anno;

Considerato che la prospettata situazione di emergenza e di stato di degrado, interessante un elevato numero di cittadini extracomunitari presenta, altresì, peculiari connotazioni non confacenti con il particolare «status» di capitale rivestito dal comune di Roma e che richiede pertanto immediati interventi volti a sanare una tale situazione di emergenza;

Visto il telegramma n. USG/2777 in data 25 luglio 1990 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l'intervento di questo Dipartimento in favore dei menzionati cittadini extracomunitari;

Ritenuta per i motivi sopraesposti la necessità e l'urgenza di accogliere la richiesta sopra indicata;

Ritenuto che l'intervento va limitato a tutto il mese di ottobre del corrente anno;

Visto il telegramma n. UCA/23745/1 in data 2 agosto 1990 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa raggiunta con la regione Lazio, autorizza questo Dipartimento ad imputare l'onere della relativa spesa, quantificato in lire 1 miliardo, sul cap. 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tale onere dovrà considerarsi a carico della regione Lazio in sede di riparto fra le regioni del fondo istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza di cui nelle premesse, segnalata dal prefetto di Roma, determinata dallo stato di degrado in cui versano i millecinquecento cittadini extracomunitari precariamente ricoverati presso l'ex complesso industriale «Pantanella» ed allo scopo di evitare un ulteriore aggravamento di tale situazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è autorizzato a mettere a disposizione del comune di Roma, per dette finalità millecinquecento posti letto con relativi effetti letterecci, due gruppi elettrogeni, due autobotti, nonché sei manufatti per servizi igienici.

Art. 2.

Per i motivi di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato a mettere a disposizione del comune di Roma, sei cucine da campo con relativo personale per la confezione dei pasti, che saranno forniti dallo stesso comune, nonché le attrezzature ed i materiali necessari per la costituzione di un'infermeria di primo soccorso. Il personale medico ed infermieristico sarà fornito dal comune di Roma.

Art. 3.

Dagli interventi di cui sopra deve intendersi escluso ogni onere connesso alla gestione dell'insediamento.

Art. 4.

L'utilizzazione del materiale sopra indicato è limitata sino a tutto il mese di ottobre del corrente anno.

Art. 5.

Il dott. Giuseppe Santoro, dirigente dell'ufficio volontariato di questo Dipartimento, coadiuvato dall'arch. Mario Simonelli, dal col. Romeo Martorelli, dal dott. Rosario Miccichè e dalla dott.ssa Natalina Nico Fazio, funzionari del Dipartimento stesso, è incaricato di svolgere le funzioni di valutazione degli interventi necessari al perseguimento degli scopi di cui alla presente ordinanza, nonché di vigilare sulla esecuzione degli stessi.

Art. 6.

L'onere per il suddetto intervento quantificato in lire 1 miliardo è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

A tal fine il predetto Fondo è integrato mediante utilizzo della corrispondente somma da prelevarsi dalla quota che sarà assegnata alla regione Lazio in sede di riparto fra le regioni del Fondo istituito con decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e confluito nel cap. 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a versare la relativa somma al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 8 aprile 1987 dal consiglio di amministrazione in data 12 maggio 1987 e dal senato accademico in data 2 luglio 1987 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 189 a 193, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia e gli articoli da 392 a 395 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia oculare, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 189. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 190. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 191. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica oculistica.

Art. 192. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 193. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 194. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 195. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato; essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale I . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale II . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia I . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neuroftalmologia. . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio I. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia II . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio II . . . . ore 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio I . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia III . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio III . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio II . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 196. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e ambulatori:

reparti di degenza;
reparto operatorio;
servizi ambulatoriali.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 aprile 1990

Il rettore

90A3504

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche di microbiologia applicata;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche di microbiologia applicata;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in tecniche di microbiologia applicata. Con il titolo XVII, dopo l'art. 689 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecniche di microbiologia applicata.

Scuola in tecniche di microbiologia applicata

Art. 690. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecniche di microbiologia applicata» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare il personale con competenze di microbiologia applicata all'analisi microbiologica e alle biotecnologie. La scuola rilascia il diploma in tecniche di microbiologia applicata.

Art. 691. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 692. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 693.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 693. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

biochimica generale (annuale);
microbiologia generale (annuale);
igiene (semestrale);
elementi di chimica analitica (annuale),

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

microbiologia industriale (semestrale);
microbiologia dei prodotti alimentari (semestrale);
microbiologia ambientale (semestrale);
chimica delle fermentazioni (semestrale);
biotecnologia delle fermentazioni (semestrale),

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
biochimica degli alimenti;
biologia cellulare;
biotecnologia delle fermentazioni;
ecologia microbica;
elementi di statistica e di informatica;
enzimologia;
fisiologia microbica;
genetica microbica;
igiene degli alimenti;
igiene per l'industria alimentare;
industrie alimentari;
ispezione degli alimenti di origine animale;
legislazione alimentare;
metodi di analisi enzimatica;
metodi microbiologici di analisi;
micologia;
microbiologia agraria;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
microbiologia del terreno;
microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
microbiologia delle acque;
microbiologia enologica;
microbiologia forestale;
microbiologia lattiero-casearia;
microbiologia marina;
parassitologia animale e difesa degli alimenti;
produzione di biomasse microbiche;
tecniche di estrazione e purificazione dei prodotti di fermentazione;
tecniche di microbiologia molecolare;
tecniche microbiche avanzate;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;
virologia.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 694. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 695. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 696. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 697. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 698. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BALSOLA

90A3474

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 26 luglio 1990, n. 212.

Piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1991-92.

Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali

Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni

Ai commissari del Governo

e, per conoscenza:

Ai prefetti

Nella previsione della determinazione del piano nazionale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1991-92, la quale rimane comunque subordinata alla sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie, si ravvisa l'opportunità di diramare le disposizioni di seguito indicate. Come per i decorsi anni, il piano si articolerà:

a) nella istituzione di nuove scuole;

b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Per i criteri da seguire, ai fini della formulazione delle proposte, si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo, e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzioni di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1991-92 soggetti handicappati;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza, a loro giudizio, delle

condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Al fine di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, è opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione.

Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;

c) la effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.

Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463/78, deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (esempio erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.

Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1991-92.

Entro il 10 ottobre 1990: invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:

a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7 della legge n. 444;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dell'attestato di agibilità e dell'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.

Entro il 20 ottobre 1990: trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici.

Entro il 20 novembre 1990: formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformità ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali.

Entro il 5 dicembre 1990: trasmissione entro lo stesso termine del 20 novembre 1990 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate dalle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo;

invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali.

Entro il 5 gennaio 1991: trasmissione entro lo stesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna, delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali;

trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espresso sull'ordine di priorità delle richieste.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.

Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Le disposizioni della presente circolare non trovano applicazione nel territorio della regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

Il Ministro: MATTARELLA

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....

COMUNE DI ....

1 - Popolazione del comune ....

2 - Qualifica del territorio:

zona depressa . . . . SI NO

zona di accelerata urbanizzazione . . . . . . SI NO

zona di nuova industrializzazione . . . . . . SI NO

3 - Numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

	Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
1986	....	....
1987	....	....
1988	....	....

4 - Scuole materne già esistenti nel comune:

a) statali:

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

b) non statali (3):

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione ecc.) della istituenda scuola:

c) statali:

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

d) non statali (3):

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

5 - Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola.

6 - Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:

a) statale km ....

b) non statale km ....

7 - Località della istituenda scuola:

capoluogo ....

rione ....

frazione ....

8 - Locali per l'istituenda scuola:

spazi interni per aule n. ....

spazi all'aperto n. ....

spazio per refezione . . . . SI NO

spazi per cucina . . . . SI NO

servizi igienici per bambini dai tre ai sei anni SI NO

locali già costruiti espressamente per scuola materna? . . . . SI NO

fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola? . . . . SI NO

quali? ....

fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici? . . . . SI NO

quali? ....

locali di proprietà del comune? . . . . SI NO

locali presi in locazione? . . . . SI NO

stato di conservazione dei locali: ottimo - buono - mediocre.

Il sottoscritto sindaco del comune di .... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

Il sindaco

(timbro)

....

Visto, confermo

Il direttore didattico

....

Timbro-data, ...

Parere motivato dal direttore didattico.

Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale.

Proposta del provveditore agli studi (4).

Data, ...

Il provveditore agli studi

....

---

(1) Devono essere indicati tutti i bambini nati e residenti in ciascun anno nell'intero comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno quanti dei bambini nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola.

(3) I dati richiesti al numero 4, lettere *b)* e *d)*, devono essere accompagnati dall'elenco completo delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale. Se negativa, va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.

N. B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il SI nel caso di risposta affermativa e il NO nel caso di risposta negativa.

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

	Comune
	Quartiere o rione o via o frazione
	Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore	Orario funzionamento
	Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
	Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini	Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati	Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati	Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini } Statale; Sezioni / Bambini } Non statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Statale / Non statale	Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

90A3545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1990, registro n. 9, foglio n. 153, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 214.500.000 un immobile sito in Pistoia, viale Adua n. 217, al primo piano, composto di salone, tre vani e servizi igienici oltre a disimpegno e due piccoli ripostigli. L'unità immobiliare denunciata all'ufficio tecnico erariale di Pistoia, per il censimento al nuovo catasto edilizio urbano in data 6 febbraio 1986, viene identificata con la particella 973/a del foglio 178.

90A3481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari di uffici onorari in Colombia

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luis Antonio De Marco Celia, console onorario in Barranquilla (Colombia), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Atlantico, Magdalena e Intendenza della Guajira, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vittorio Mainero, console onorario in Cartagena (Colombia), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Bolivar e Cordoba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consilari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionli o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Domenico Martin, vice console onorario in Cucuta (Colombia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento del Norte de Santander, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A3395

Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici onorari in Valenza e Saragozza (Spagna) e limitazione delle funzioni consolari ai rispettivi titolari.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Valenza è determinata come segue: la provincia di Valenza.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Saragozza è determinata come segue: le province di Soria, Huesca, Teruel e Saragozza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Michele Catania, vice console onorario in Valenza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Valenza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

i) effettuazione delle operazioni previste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Vincenzo Putaggio, vice console onorario in Saragozza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Soria, Huesca, Teruel e Saragozza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A3396

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Manama (Bahrein)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Manama (Bahrein) è soppresso.

Art. 2.

E istituita in Manama (Bahrein) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kuwait, con la seguente cicoscrizione territoriale: il territorio dello Stato di Bahrein.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 12 Esteri, foglio n. 339

90A3397

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.27915-XV-J del 19 giugno 1990, la carica cava denominata: «7" G.P. Shaped Charge 12 SPF» che la soc. Baker Sand Control Manufacturing, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A. è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito specificato:

06-75835-00 7" Shaped Charge 12 S.P.F. - 57 grammi RDX;
06-75835-00 7" Shaped Charge 12 S.P.F. - 57 grammi HMX;
06-75835-00 7" Shaped Charge 12 S.P.F. - 57 grammi HNS.

90A3482

Erezione in ente morale della «Fondazione circolo Fratelli Rosselli», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1990, su proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione circolo Fratelli Rosselli», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

90A3582

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3524

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 23 luglio 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata al vino bianco, rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%;

Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia e Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Schiave (sottovarietà e sinonimi) e lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% di Schiave;

Merlot e Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Pinot grigio», «Pinot bianco», «Chardonnay» è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile, Schiava grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana;

provincia di Bolzano:

Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena;

provincia di Verona:

Brentino, Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzine dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini «Valdadige» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Trentino, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Valdadige» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5 gradi per i tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco e Chardonnay e di gradi 10 per il tipo rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di una delle seguenti varietà di vitigno Pinot bianco e Chardonnay, può essere utilizzata per designare i vini spumanti elaborati con mosti o vini provenienti dalle varietà sopracitate alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione ivi compresa la presa di spuma deve essere effettuata entro il territorio delle province di Bolzano, Trento, Verona e Treviso.

Art. 6.

I vini «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;

odore: vinoso, gradevole e caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderato acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valdadige» rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Schiava:
colore: da granato a rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Valdadige» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Pinot bianco spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante;
odore: caratteristico fruttato;
sapore: fresco o di lievito, con residuo zuccherino non superiore a 15 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Valdadige» Chardonnay spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: fresco o di lievito, sapido con residuo zuccherino non superiore a 15 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valdadige» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

90A3438

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutsche Übersetzung des Interministeriellen Dekrets vom 19. Mai 1990, Nr. 4/1281; es betrifft die Festsetzung der Kriterien für die Aufteilung und Verwendung der Mittel, die die Schweizer Kantone als Vergütung für die italienischen Grenzgemeinden im Sinne von Art. 5 des Gesetzes vom 26. Juli 1975, Nr. 386, für die Jahre 1988 und 1989 zahlen.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 11. September 1990 die deutsche Übersetzung des interministeriellen Dekrets vom 19. Mai 1990, Nr. 1/1281, veröffentlicht ist; es betrifft die Festsetzung der Kriterien für die Aufteilung und Verwendung der Mittel, die die Schweizer Kantone als Vergütung für die italienischen Grenzgemeinden im Sinne von Art. 5 des Gesetzes vom 26. Juli 1975, Nr. 386, für die Jahre 1988 und 1989 zahlen. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik *auf der Seite 13* kundgemacht.

90A3586

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 8 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000